



# INTEGRAZIONE SALARIALE

PER LE GIORNATE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO A  
SEGUITO DELLA EMERGENZA CORONAVIRUS

aggiornato con messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020



### Campo di applicazione

1. La cassa integrazione prevista con la **causale "Emergenza COVID-19 nazionale"** interessa i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale, che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 e che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria (vedi Guida ai nuovi ammortizzatori sociali ed. FIM CISL NAZIONALE- Roma 2015)
2. Gli altri **datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che operano in settori in cui non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi**, possono richiedere l'**assegno ordinario del FIS**.
3. Naturalmente possono chiedere un **assegno assimilabile alla cassa anche i settori che hanno fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi** (che interessano i lavoratori dipendenti da aziende artigiane o lavoratori assunti in somministrazione). Per questa tipologia occorre procedere a una verifica con le norme dei fondi stessi.
4. Per i dipendenti di aziende di **qualsunque settore da 1 addetto in su non coperti da cassa integrazione ordinaria, da FIS o da fondi di solidarietà bilaterali è prevista la cassa integrazione in deroga** (vedi apposito paragrafo).

### Periodo

Le domande possono essere trasmesse con la nuova causale denominata "Emergenza COVID-19 nazionale" per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**, per una **durata massima di 9 settimane** (anche non continuative).

### Deroga ai limiti temporali

Non c'è l'obbligo di pagamento del contributo addizionale (previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. 148/2015) e, **ai fini della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile** (o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale - FIS).

Inoltre, **questo periodo deroga sia il limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile, sia il limite di utilizzo della cassa integrazione per un massimo di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio.**

### Requisiti dei lavoratori

Si applica esclusivamente ai **lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 risultino alle dipendenze** dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

I lavoratori non devono essere in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva.

### Consultazione sindacale

Le aziende che trasmettono domanda non sono tenute più ad applicare quanto previsto in materia di consultazione dall'articolo 14 del d.lgs. 148 del 2015.

Resta però l'**obbligo dell'esame congiunto che deve essere svolto, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**